



---

Corte III  
C-2980/2009  
{T 0/2}

## **Sentenza del 1° marzo 2010**

---

Composizione

Giudici Elena Avenati-Carpani (presidente del collegio),  
Andreas Trommer, Blaise Vuille,  
cancelliera Mara Vassella.

---

Parti

A. \_\_\_\_\_,  
patrocinato dall'avvocato Olivier Corda,  
ricorrente,

contro

**Ufficio federale della migrazione (UFM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Divieto d'entrata.

**Fatti:****A.**

Con sentenza del 17 marzo 2006 il presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha dichiarato A.\_\_\_\_\_, cittadino italiano nato il ..., autore colpevole di complicità in rapina aggravata, complicità in rapina e atti preparatori punibili di rapina, condannandolo alla pena di due anni di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di sette anni.

**B.**

Con decisione del 21 aprile 2006 l'UFM ha pronunciato nei confronti dell'interessato un divieto d'entrata in Svizzera di durata illimitata conformemente all'art. 13 cpv. 1 della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117). Un suo ritorno in Svizzera è stato considerato indesiderato a motivo del suo comportamento (complicità in rapina aggravata e complicità in rapina; atti preparatori punibili di rapina) e per motivi di ordine e di sicurezza pubblici. La decisione è stata intimata all'interessato il 21 settembre 2006. L'effetto sospensivo è stato ritirato ad un eventuale ricorso.

**C.**

Con sentenza del 4 giugno 2008, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: TAF o il Tribunale) ha respinto il ricorso interposto dall'interessato in data 23 ottobre 2006 contro la decisione dell'UFM. In sostanza il Tribunale ha ritenuto che l'interessato rappresentava una minaccia reale e attuale per l'ordine pubblico ai sensi delle norme e della giurisprudenza comunitaria, tenuto conto della gravità del crimine commesso e del pericolo di recidiva.

**D.**

Contro la suddetta sentenza, l'interessato ha interposto ricorso dinanzi al Tribunale federale l'11 luglio 2008 ed ha presentato nel contempo una domanda di revisione dinanzi al TAF.

**E.**

Con sentenza del 3 aprile 2009, il Tribunale federale ha accolto il ricorso interposto dal ricorrente contro la suddetta sentenza del TAF. In sostanza esso ha rilevato che il TAF ha constatato in modo manifestamente inesatto e incompleto i fatti giuridicamente rilevanti. Nonostante

la gravità del crimine commesso, l'interessato aveva assunto infatti solo un ruolo secondario agendo quale complice senza influenza né potere decisionale e non quale coautore, rilevando pertanto una violazione dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC, RS 0.142.112.681). Esso ha poi rinviato la causa all'autorità scrivente affinché provveda a pronunciare un nuovo giudizio ai sensi dei considerandi.

**F.**

Con decisione del 13 maggio 2009, per volontà dell'insorgente, il TAF ha stralciato dai ruoli la procedura inerente la domanda di revisione interposta l'11 luglio 2008.

**G.**

Invitato a fornire al Tribunale delle delucidazioni in merito alla sua situazione personale e professionale, con scritto del 7 dicembre 2009 l'interessato ha prodotto l'estratto del suo casellario giudiziale del 18 novembre 2009, una dichiarazione attestante il suo reinserimento professionale nonché una dichiarazione personale.

**Diritto:**

**1.**

**1.1** Riservate le eccezioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In particolare, le decisioni in materia di divieto d'entrata in Svizzera rese dall'UFM - il quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 let. d LTAF - possono essere impugnate dinanzi al TAF, che nella presente fattispecie, giudica quale autorità di grado inferiore al Tribunale federale (cfr. art. 1 cpv. 2 LTAF in relazione con l'art. 11 cpv. 1 ALC).

**1.2** In concreto la competenza del TAF e la qualità per agire di A.\_\_\_\_\_ risultano dalla sentenza 2C\_520/2008 del 3 aprile 2009

pronunciata dal Tribunale federale, con la quale esso ha sancito il rinvio della presente causa per nuovo giudizio.

**2.**

Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

**3.**

L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) ha comportato l'abrogazione della legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (LDDS, CS 1 117) conformemente all'art. 125 LStr in relazione con il suo allegato 2 (art. 125), cifra I. Giusta l'art. 126 cpv. 1 LStr, alle procedure introdotte prima del 1° gennaio 2008 rimane tuttavia applicabile il diritto previgente (cfr. DTAF 2008/1 consid. 2).

La decisione impugnata è stata emessa prima dell'entrata in vigore della LStr; per l'esame materiale del suddetto ricorso ci si deve pertanto riferire alla normativa precedente, segnatamente all'art. 13 cpv. 1 LDDS, come altresì alle corrispondenti disposizioni di applicazione.

In applicazione dell'art. 126 cpv. 2 LStr, la procedura inerente alle domande presentate prima dell'entrata in vigore della LStr il 1° gennaio 2008, è retta dal nuovo diritto.

**4.**

Nel suo gravame del 23 ottobre 2006 l'interessato ha affermato che la decisione impugnata è stata pronunciata senza tener conto del suo diritto di essere sentito. In particolare egli ha osservato che non gli è stata concessa la possibilità di esprimersi al riguardo prima che la decisione venisse emanata e che quest'ultima non contiene alcuna motivazione. Il Tribunale deve pertanto esaminare tali conclusioni formali.

**4.1** Il diritto di essere sentito è ancorato all'art. 29 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) e, per quanto concerne la procedura amministrativa federale, esso è consacrato dagli art. 26 a 28 (diritto di esaminare gli atti), dagli art. 29 a 33 (diritto di essere sentito strictu sensu) e all'art. 35 PA (diritto di ottenere una decisione motivata). Tali disposizioni comprendono diverse garanzie costituzionali di procedura (cfr. MICHELE ALBERTINI, *Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates*, Berna 2000, pag. 202

segg.; ANDREAS AUER/GIORGIO MALINVERNI/MICHEL HOTTELIER, *Droit constitutionnel suisse* Vol. II. *Les droits fondamentaux*, 2<sup>a</sup> ed., Berna 2006, pag. 606 segg.; BENOIT BOVAY, *Procédure administrative*, Berna 2000, pag. 207 segg.; ULRICH HÄFELIN/GEORG MÜLLER/FELIX UHLMANN, *Allgemeines Verwaltungsrecht*, 5<sup>a</sup> ed., Zurigo/Basilea/Ginevra/San Gallo 2006, pag. 360 segg.; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 2<sup>a</sup> ed., Zurigo 1998, pag. 46, 107 segg.; MARKUS SCHEFFER, *Grundrechte in der Schweiz*, Berna 2005, pag. 285 segg.), in particolare il diritto per la persona interessata di prendere conoscenza dell'incarto (cfr. DTF 132 II 485 consid. 3, 126 I 7 consid. 2b), la possibilità di esprimersi in merito agli elementi pertinenti prima che una decisione sia presa nei suoi confronti, di produrre delle prove pertinenti, d'ottenere che sia dato seguito alle sue offerte di prove rilevanti, di partecipare all'amministrazione delle prove essenziali o almeno di poter esprimersi sul loro risultato, allorquando questo è proprio ad influenzare la decisione da emanare (cfr. DTF 124 II 132 consid. 2b e giurisprudenza ivi citata). Il diritto di essere sentito non conferisce un diritto ad esprimersi oralmente di fronte all'autorità giudicante (cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1; 125 I 209 consid. 9b e riferimenti ivi citati nonché DTAF 2007/21 consid. 10.2).

**4.2** La giurisprudenza ha poi dedotto dal diritto di essere sentito l'obbligo per l'autorità di motivare la sua decisione, così da permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate di comprenderla, eventualmente di impugnarla in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso eventualmente adita di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 129 I 232 consid. 3.2; DTF 126 I 97 consid. 2B; DTF 122 IV 8 consid. 2c, DTF 112 la 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 del 15 ottobre 2007 consid. 5.1.1). Si è in presenza di una violazione del diritto di essere sentito se l'autorità non soddisfa al suo obbligo di esaminare e di trattare i problemi pertinenti (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 122 IV 8 consid. 2c). Per adempiere a tali esigenze, è sufficiente che il giudice (o l'autorità) menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da permettere all'interessato di apprezzare la portata di quest'ultima e di impugnarla in piena conoscenza di causa (cfr. sentenze del Tribunale federale summenzionate).

Generalmente la portata dell'obbligo di motivare dipende dalla complessità della fattispecie da giudicare, dalla potenziale gravità delle conseguenze della decisione e dalle circostanze del singolo caso. Più

la libertà d'apprezzamento dell'autorità è ampia e più la misura adottata arreca pregiudizio ai diritti dei singoli, più la decisione deve essere circostanziata (cfr. DTF 112 la 107 consid. 2b; cfr. inoltre la sentenza del Tribunale federale 2A.496/2006 / 2A.497/2006 precitata). Sebbene la motivazione deve fare emergere le riflessioni dell'autorità in merito agli elementi (di fatto o di diritto) essenziali che hanno influenzato la decisione, l'autorità non è comunque tenuta a pronunciarsi su tutti i fatti, argomentazioni e mezzi di prova invocati dalle parti, ma può permettersi di limitarsi a quelli che, senza arbitrio, le sembrano decisivi per la risoluzione della causa (cfr. DTF 126 I 97 consid. 2b; DTF 112 la 107 consid. 2b).

**4.3** Il diritto di essere sentito rappresenta una garanzia costituzionale di natura formale, la cui violazione deve essere esaminata d'ufficio ed implica in principio l'annullamento della decisione impugnata indipendentemente dalle possibilità di esito positivo del ricorso nel merito (cfr. DTF 132 V 387 consid. 5; DTF 126 I 19 consid. 2d/bb; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 122 II 464 consid. 4a e giurisprudenza citata).

Eccezionalmente un'eventuale violazione del diritto di essere sentito può essere sanata allorquando l'autorità che ha emanato la decisione ha preso posizione in merito alle argomentazioni decisive nel quadro dello scambio degli scritti e che l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente di fronte ad un'autorità di ricorso, la quale dispone di piena cognizione (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 130 II 530 consid. 7.3; DTF 126 V 130 consid. 2b; DTF 124 V 389 consid. 5a e 180 consid. 4a). Tuttavia, qualora il vizio costituisca una grave violazione di procedura, pur tenendo conto del principio dell'economia di procedura, è escluso che l'autorità di ricorso lo possa sanare (cfr. LORENZ KNEUBÜHLER, *Gehörverletzung und Heilung*, in: Zbl. 3/1998, p. 112 ss). Secondo la dottrina una violazione del diritto di essere sentito può essere sanata unicamente in casi di lieve gravità (cfr. BERNHARD WALDMANN/JÜRIG BICKEL, *op. cit.*, art. 29 nota 115; PATRICK SUTTER, *op. cit.*, art. 29 nota 21 segg.). Ciò nonostante il Tribunale federale non ha escluso definitivamente la sanatoria del diritto di essere sentito anche nel caso di violazioni gravi (cfr. DTF 133 I 201 consid. 2.2; DTF 132 V 387 consid. 5.1).

**4.4** In concreto l'autorità di prime cure non ha fornito all'interessato l'occasione di esprimersi in merito ai motivi del divieto d'entrata che intendeva emanare nei suoi confronti.

Ora, come menzionato in precedenza, un'eventuale violazione del diritto di essere sentito nella procedura di prima istanza può essere sanata se l'amministrato ha avuto la possibilità di esprimersi liberamente davanti ad un'autorità di ricorso a beneficio dello stesso potere di cognizione di quello dell'autorità inferiore. Tale circostanza è data nella presente causa. Il ricorrente infatti non ha soltanto compreso la portata della decisione impugnandola entro i termini di legge previsti ma ha anche potuto esprimersi davanti all'autorità scrivente la quale dispone di piena cognizione e può rivedere sia le questioni di diritto che le constatazioni dei fatti stabilite dall'autorità inferiore nonché l'opportunità della propria decisione (art. 49 PA).

Per quanto attiene alla motivazione, la decisione impugnata risulta relativamente concisa in particolar modo per quanto riguarda la durata della sanzione prevista. Ciò nonostante l'interessato è stato in grado di comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito del ricorso presentato al Tribunale, egli ha inoltre potuto difendersi in maniera corretta. Concretamente il ricorrente è stato in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata. Infine, anche nella denegata ipotesi in cui la decisione venisse considerata non sufficientemente motivata si rileva che tale carenza sarebbe comunque sanata dall'impugnazione della stessa davanti al Tribunale, il quale dispone di piena cognizione. In occasione del preavviso inoltre, l'autorità inferiore ha avuto modo di esprimersi sul contenuto del ricorso e di completarne le motivazioni, successivamente notificate all'interessato, al quale è stato concesso il diritto di replica di cui ha fatto uso (cfr. DTF 116 V 39/40 consid. 4b).

Visto quanto sopra, le censure del ricorrente, per quanto ricevibili, devono essere respinte, in quanto le eventuali violazioni del diritto di essere sentito devono essere considerate sanate nell'ambito della presente procedura di ricorso.

## 5.

Nel suo ricorso del 23 ottobre 2006 e nella sua replica del 23 febbraio 2007 il ricorrente ha inoltre chiesto la sua audizione personale davanti allo scrivente Tribunale.

A questo titolo giova rilevare che la procedura innanzi al Tribunale avviene di regola per iscritto (cfr. FRITZ GYGI, Bundesverwaltungs-

rechtspflege, Berna, 1983, pag. 65 e 70). Infatti, la procedura amministrativa prevede un'audizione di testimoni solo a titolo sussidiario (art. 14 cpv. 1 PA [cfr. DTF 130 II 169, consid. 2.3.3]), ed è quindi solo in presenza di circostanze del tutto eccezionali, ed allorquando una tale misura risulta indispensabile per la constatazione dei fatti rilevanti nella fattispecie, che si procede ad un'audizione orale e personale dei testimoni.

Nella specie, il TAF ritiene infatti che attualmente gli elementi pertinenti della causa sono stati accertati in modo appropriato e non necessitano quindi di alcun complemento di istruttoria. L'autorità è infatti abilitata a mettere fine all'istruttoria allorquando le prove prodotte le hanno permesso di formare la propria convinzione e che, procedendo in maniera non arbitraria ad un apprezzamento anticipato delle prove che le sono proposte ulteriormente, essa ha la certezza che queste ultime non potrebbero condurlo a modificare la sua opinione (DTF 131 I 153 consid. 3; 130 III 734 consid. 2.2.3; 130 II 425 consid. 2.1).

## **6.**

**6.1** Oggetto del contendere è un divieto d'entrata adottato in applicazione dell'art. 13 cpv. 1 1<sup>a</sup> frase LDDS, secondo cui l'autorità federale può vietare l'entrata in Svizzera di stranieri indesiderabili. Questa norma è applicabile ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea e ai loro familiari solo se l'ALC non dispone altrimenti (cfr. art. 1 let. a LDDS). A.\_\_\_\_\_ è cittadino italiano, pertanto nella valutazione della presente causa è necessario tenere conto delle disposizioni dell'ALC.

**6.2** Giusta l'art. 1 par. 1 Allegato I ALC (in relazione con l'art. 3 ALC), i cittadini comunitari hanno il diritto di entrare in Svizzera previa semplice presentazione di una carta d'identità o di un passaporto validi e non può essere loro imposto alcun visto d'entrata od obbligo analogo. Come l'insieme delle prerogative conferite dall'Accordo, questo diritto può essere limitato soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza e pubblica sanità, ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 Allegato I ALC. Queste nozioni devono essere definite ed interpretate alla luce della direttiva 64/221/CEE e della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee (CGCE) anteriore alla firma dell'ALC (art. 5 cpv. 2 allegato I ALC, in relazione con l'art. 16 cpv. 2 ALC; DTF 131 II 352 consid. 3.1.; 130 II 1 consid. 3.6.1.).

**6.3** Conformemente alla giurisprudenza della CGCE, le limitazioni al principio della libera circolazione delle persone devono essere interpretate in maniera restrittiva. Ne consegue che possono essere adottati provvedimenti per la tutela dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza unicamente nel caso in cui si deve ammettere che l'interessato costituisca per lo Stato d'accoglienza una minaccia potenziale, effettiva e di gravità tale da incidere su un interesse fondamentale della società (cfr. DTF 131 citata consid. 3.2, 130 II 176 consid. 3.4.1., 129 II 215 consid. 7.3.; sentenze del Tribunale federale 2A.39/2006 del 31 maggio 2006, 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 e le sentenze della CGCE del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rac. 1977, pag. 1999, punti 33-35 del 19 gennaio 1999, Calfa, C-348/96, Rac. 1999, pag. 1-11, punti 23 e 25).

**6.4** I provvedimenti di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono inoltre essere adottati esclusivamente in relazione con il comportamento personale dell'individuo nei riguardi del quale essi sono applicati (art. 3 par.1 della direttiva 64/221). Ciò esclude delle valutazioni sommarie fondate unicamente su motivi generali di natura preventiva. La sola esistenza di condanne penali non può automaticamente giustificare l'adozione di tali provvedimenti (art. 3 par. 2 della direttiva 64/221/CEE). Una tale condanna sarà quindi determinante unicamente se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale costituente una minaccia attuale per l'ordine pubblico (cfr. DTF 130 II 176 consid. 3.4.1 e sentenza del Tribunale federale 2C\_378/2007 del 14 gennaio 2008). Le autorità nazionali devono procedere ad un'apprezzamento specifico, effettuato sulla base degli interessi inerenti alla salvaguardia dell'ordine pubblico, i quali non coincidono necessariamente con gli apprezzamenti all'origine delle condanne penali. In altre parole, quest'ultime possono essere prese in considerazione unicamente se le circostanze in cui si sono verificate lascino trasparire l'esistenza di una minaccia attuale per l'ordine pubblico. Secondo le circostanze, non è comunque escluso che la sola condotta tenuta in passato costituisca una siffatta minaccia per l'ordine pubblico (DTF 130 II citato consid. 3.4.1; 129 II citato consid. 7.1. e 7.4.; sentenza del Tribunale federale 2A.626/2004 del 6 maggio 2005 consid. 5.2.1; sentenza della CGCE del 26 febbraio 1975, Bonsignore, 67/74, Rac. 1975, punti 6-7 e le sentenze citate Bouchereau, punti 27-28; Calfa, punto 24).

**6.5** L'adozione di un provvedimento di ordine pubblico non è tuttavia subordinata alla condizione che sia stabilito con certezza che la persona soggetta ad una misura di divieto d'entrata commetta nuove infrazioni penali. Al contrario, sarebbe sproporzionato esigere che il rischio di recidiva sia nullo per rinunciare all'adozione di tale provvedimento. Tenuto conto dell'importanza che riveste il principio della libera circolazione delle persone questo rischio non deve in realtà essere ammesso troppo facilmente. È necessario procedere ad un apprezzamento che tenga in considerazione le circostanze della fattispecie e, in particolare, della natura e dell'importanza del bene giuridico minacciato, così come della gravità della violazione che potrebbe esservi arrecata; più la potenziale infrazione rischia di compromettere un interesse della collettività particolarmente importante, meno rilevanti sono le esigenze quanto alla plausibilità di un'eventuale recidiva (cfr. DTF 130 II 493 consid. 3.3; 130 II citato consid. 4.3.1; sentenze del Tribunale federale 2C\_520/2008 del 3 aprile 2009 consid. 3.2 e 2C\_375/2007 dell'8 novembre 2007 consid. 3). Inoltre, come nel caso di qualsiasi altro cittadino straniero, l'esame deve essere effettuato tenendo presente le garanzie derivanti dalla Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) così come il principio della proporzionalità (DTF 131 II 352 consid. 3.3). Detto principio esige che le misure adottate dallo Stato siano idonee a raggiungere lo scopo desiderato e che, di fronte a soluzioni diverse, si scelgano quelle meno pregiudizievoli per i diritti dei privati. In altre parole deve sussistere un rapporto ragionevole tra lo scopo perseguito e i mezzi utilizzati (DTF 131 I 91 consid. 3.3).

## 7.

**7.1** Con sentenza del 17 marzo 2006, A.\_\_\_\_\_ è stato condannato alla pena di due anni di detenzione e all'espulsione dalla Svizzera per un periodo di sette anni per essersi reso colpevole di complicità in rapina aggravata, complicità in rapina e atti preparatori punibili di rapina. Egli ha commesso i suddetti reati l'8 settembre 2003 ed in epoca precedente nonché il 22 ottobre 2004 ed in epoca precedente aiutando intenzionalmente nella realizzazione di due rapine. Egli è stato inoltre ritenuto colpevole di atti preparatori punibili di rapina, per avere, nel periodo da febbraio a luglio 2005, in correttezza con terzi e conformemente ad un piano, preso concrete disposizioni tecniche ed organizzative finalizzate alla perpetrazione di una rapina.

**7.2** Gli atti illeciti imputati a A.\_\_\_\_\_, sebbene egli sia stato condannato in quanto complice, riguardano crimini particolarmente pericolosi per l'ordine pubblico (cfr. DTF 131 II 352 consid. 4.3.1; 125 II 521 consid. 4a/aa; Istruzioni sull'Ordinanza del 22 maggio 2002 concernente l'introduzione graduale della libera circolazione delle persone tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea e i suoi Stati membri nonché gli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio: Ordinanza sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP, RS 142.203], pag. 97 e segg.). La rapina infatti non riveste unicamente un crimine contro il patrimonio ma anche contro l'incolumità fisica e psichica delle persone. Nella specie si constata inoltre che una della due rapine commesse è stata considerata aggravata siccome perpetrata con arma da fuoco e altra arma pericolosa in banda, denotando particolare pericolosità. Si ravvisa poi che i giudici penali non hanno concesso all'interessato la sospensione condizionale come da lui richiesta e che l'espulsione dalla Svizzera, ora decaduta, era stata pronunciata per una durata di sette anni (cfr. disposizioni finali della modifica del 13 dicembre 2002, cifra 1 cpv. 2 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP, RS 311.0]). La pena irrogata risulta assai pesante nonostante egli sia stato ritenuto un complice e non un autore principale. A.\_\_\_\_\_ è stato liberato condizionalmente il 16 novembre 2006 ed è stato sottoposto ad un periodo di prova di cinque anni che verrà a decadere il 16 novembre 2011 (cfr. decreto del 7 settembre 2006 del Consiglio di vigilanza della Repubblica e Cantone Ticino).

I reati commessi dal ricorrente hanno indubbiamente toccato un interesse fondamentale della società e l'allontanamento del ricorrente costituisce una misura giustificata ai sensi dell'art. 13 cpv. 1 LDDS. Resta da esaminare se il provvedimento amministrativo emanato nei confronti del ricorrente, in particolare per quanto concerne la sua durata, è conforme all'ALC, ossia se il comportamento personale del ricorrente costituisce una minaccia attuale, effettiva e concreta all'ordine pubblico, tale da giustificare una misura per motivi di ordine pubblico giusta l'art. 5 Allegato I ALC.

## **8.**

Il ricorrente è stato oggetto di diverse condanne in Italia in particolare per ricettazione, detenzione illegale di armi e munizioni continuata, falsità materiale, furto, omicidio colposo e falsità ideologica ed è stato condannato in Svizzera per complicità in due rapine, di cui una aggra-

vata e per atti preparatori punibili di rapina.

Come rilevato dal giudice penale, il ricorrente è ricaduto in un reato analogo a quello per cui era già stato condannato in Italia nel 1983 a sei anni di reclusione. Sebbene un rischio di recidiva non possa essere a priori escluso, il Tribunale ha rilevato un'evoluzione positiva del comportamento del ricorrente dopo la sua scarcerazione avvenuta il 16 novembre 2006. Infatti, da quanto emerso dall'estratto del casellario giudiziale italiano del 18 novembre 2009, l'interessato non ha più dato adito a lagnanza alcuna. Si rileva inoltre che il periodo di prova di cinque anni fissato dal giudice penale non è ancora scaduto e che pertanto durante tale lasso di tempo vi è una certa garanzia che il ricorrente non commetta ulteriori reati. Egli ha infine comprovato di essersi reintegrato professionalmente, producendo una dichiarazione attestante l'impiego presso una ditta attiva nel settore dell'abbigliamento.

Oltre a ciò, come evidenziato dal Tribunale federale, nonostante la notevole gravità del crimine commesso, il ricorrente ha agito quale complice ciò che costituisce un elemento determinante nella valutazione della sua pericolosità: il complice non ha infatti alcuna influenza né potere decisionale, contrariamente all'autore che con il suo comportamento influisce sull'evolvere degli avvenimenti. L'interessato ha infine allegato una dichiarazione del 30 novembre 2009 con la quale garantisce di mantenere un comportamento corretto e ligio nel rispetto delle leggi.

In tali circostanze, il rischio di rivedere il ricorrente cadere nuovamente nella delinquenza appare minimo.

## **9.**

Alla luce di quanto esposto, la ponderazione degli interessi in presenza conducono il Tribunale a considerare che l'interesse pubblico all'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera allo stato attuale delle cose non prevale più su quello privato di quest'ultimo a potersi recare in Svizzera senza particolari controlli. Tenuto debitamente conto di tutte le circostanze del caso in particolare del fatto che l'interessato ha svolto un ruolo secondario e che egli abbia una situazione personale e professionale stabile, il Tribunale ritiene che la decisione divieto d'entrata debba essere annullata con effetto immediato. Considerato quanto precede, il ricorso è accolto.

**10.**

Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 PA e contrario). L'importo di fr. 700.- versato il 24 novembre 2006 è restituito al ricorrente.

**11.**

Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TS-TAF, RS 173.320.2), l'autorità di ricorso, se accoglie il gravame in tutto o in parte, può d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese processuali indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato.

In concreto si constata che l'interessato è patrocinato da un legale. Tenuto conto dell'insieme delle circostanze della fattispecie, della sua difficoltà, nonché della mole di lavoro svolto, il Tribunale ritiene, ai sensi degli art. 8 segg. TS-TAF, che il versamento al ricorrente di un'indennità di fr. 1'500.- a titolo di spese ripetibili appaia equa.

(Dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è accolto, nel senso che la decisione di divieto d'entrata del 21 aprile 2006 deve essere annullata con effetto immediato.

**2.**

Non si prelevano spese processuali. L'anticipo spese di fr. 700.- versato il 24 novembre 2006 è restituito al ricorrente.

**3.**

L'UFM verserà al ricorrente un'indennità di fr. 1'500.- a titolo di spese ripetibili.

**4.**

Comunicazione a:

- ricorrente (Atto giudiziario; allegato: foglio di informazione per il rimborso)
- autorità inferiore (incarto n. di rif. ... di ritorno)
- Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Bellinzona, per informazione (incarto cantonale di ritorno)

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

La presidente del collegio:

La cancelliera:

Elena Avenati-Carpani

Mara Vassella

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]. Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: